

Rappresentanza, dalle imprese quattro criteri condivisi

Codice appalti. Le principali associazioni datoriali scrivono al Parlamento: considerare seniority, numero di rapporti di lavoro regolati, appartenenza a organismi europei, welfare nei contratti

Giorgio Pogliotti Claudio Tucci

Quattro criteri chiari e soprattutto, per la prima volta, condivisi, da applicare al Dlgs correttivo del “Codice degli appalti pubblici”, volti ad individuare in maniera adeguata ed oggettiva le associazioni datoriali più rappresentative.

A proporli sono le principali associazioni datoriali italiane, Abi, Ania, Confindustria, Confcommercio, Confcooperative, Confindustria e Legacoop, che hanno sottoscritto una lettera congiunta indirizzata alle commissioni Ambiente e Lavoro di Camera e Senato che devono esprimere i pareri sulle modifiche al Dlgs 36/2023 - il cosiddetto correttivo del Codice degli appalti - varato in via preliminare dal governo lo scorso 21 ottobre. Il tema è centrale, e legato al Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, che ha stabilito i criteri per misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori poi recepiti nell'accordo interconfederale tra Cgil, Cisl e Uil e Confindustria, recepito nel patto della fabbrica e ripreso da altre associazioni datoriali. Adesso sono le imprese a fare la loro parte, e a individuare i loro criteri nella lettera congiunta. Che contiene proposte di modifica del Decreto correttivo del Codice degli appalti: l'obiettivo è quello di «individuare la contrattazione collettiva di qualità, che può essere assunta come riferimento negli specifici contesti produttivi in quanto disciplina, per forma di impresa - oltre al tradizionale aspetto retributivo - anche un più completo ambito di tematiche come la tutela della salute, la formazione e la previdenza».

Entrando nel dettaglio, secondo le associazioni datoriali firmatarie, in primo luogo, andrebbe tenuta in considerazione la “seniority” dell'associazione, sia in termini di presenza storica nel panorama delle relazioni industriali che in tema di contrattazione collettiva riconosciuta anche dalle istituzioni. Il ragionamento è semplice: se da decenni si firmano Ccnl, ciò va tenuto in considerazione. In secondo luogo, bisogna considerare il numero dei rapporti di lavoro regolati, nell'ambito di ciascun settore produttivo o per forma di impresa, da un determinato Ccnl di categoria. Questo dato risulta particolarmente importante ai fini della rappresentatività, in quanto non è fondato soltanto sull'eventuale vincolo associativo dell'impresa. In altre parole, non occorre solo “esistere da tempo” ma,

nella “misurazione” della rappresentanza, è importante considerare anche che i contratti firmati abbiano un’ampia diffusione nell’ambito settoriale in cui si opera.

Il terzo criterio riguarda l’appartenenza e la partecipazione dell’associazione ad organismi di rappresentanza europea o internazionale. Un aspetto, quest’ultimo, che qualifica l’associazione poiché l’ordinamento lavoristico trova nella disciplina comunitaria gran parte delle sue fonti, e quindi il radicamento di un’organizzazione datoriale nel dialogo sociale europeo è certamente un parametro di rappresentatività. Il quarto e ultimo criterio individuato dalle principali associazioni datoriali italiane è la presenza congiunta, negli accordi contrattuali sottoscritti dalle associazioni datoriali, di forme di previdenza complementare, di assistenza sanitaria integrativa e di fondi di formazione professionale che danno luogo ad uno strutturato sistema di welfare contrattuale, con una rete di protezione del lavoratore che va oltre il mero aspetto retributivo. Insomma, una contrattazione collettiva di qualità che si esercita ad ampio spettro, in grado di innescare quel circuito virtuoso tra salario e produttività, è da considerarsi un criterio che qualifica il livello di rappresentatività di un’associazione datoriale.

La lettera congiunta, e soprattutto i quattro criteri individuati dalle imprese per “misurarsi”, rappresentano una risposta all’intervento normativo previsto dal Dlgs correttivo che, in via normativa primaria, declina criteri giudicati inadeguati per individuare la “maggiore rappresentatività comparata” delle organizzazioni di rappresentanza sia datoriali che sindacali. Tra questi criteri c’è il parametro costituito dal numero di Ccnl sottoscritti, che risulta un parametro «fuorviante» considerando il proliferare fino a 1.033 dei contratti depositati al Cnel, la gran parte con un livello di copertura dei lavoratori del tutto esiguo se non inesistente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA